

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.412

del 6.11.2003

O G G E T T O

TAR PUGLIA – Bari. COOP.EDIL “HEIDI” e “LA MARITTIMA” c/ Comune di Molfetta. Ricorso per annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n.232 del 10.6.2003 di approvazione graduatoria definitiva assegnazione suoli nella “167”.

L'anno duemilatre, il giorno sei del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata l'11.11.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 10.10.2003 con prot. n.98, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Leonardo Scardigno – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla cooperativa edilizia “Heidi” a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Pansini Leonardo, e dalla Coop. Edil. “La Marittima” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giancaspro Sergio;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della Determinazione Dirigenziale n.232 del 10.06.2003, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei suoli edificabili alle cooperative edilizie nel P.d.Z. ex lege 167, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalle ricorrenti;
- La presente opposizione si fonda sulle seguenti motivazioni in diritto: “1) *Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e illogicità manifesta. ...2) Violazione di legge con riferimento al principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione. ...3) Violazione del principio di imparzialità e quindi mancata applicazione dell'art.97. ...4) Violazione e falsa applicazione dell'art.3 della L.241 del 1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione. ...*”;
- Le deducenti ritengono legittima l'invocata misura cautelare, considerato che il requisito del fumus boni iuris si coglie dalla delibazione dei motivi di ricorso, con riguardo invece al periculum in mora è rilevato che a seguito del provvedimento impugnato nell'odierna sede, l'Amministrazione resistente dovrà procedere alla assegnazione dei suoli con pregiudizio delle cooperative edilizie ricorrenti che verranno escluse o posposte nella assegnazione dei suoli stessi, con danno grave ed irreparabile per le stesse;
- Ritenuto, seguendo l'orientamento sin qui seguito dalla G.C. in azioni fra le quali può annoverarsi il presente ricorso, che la domanda posta dalle cooperative edilizie “Heidi” a r.l. e “La Marittima” a r.l. come legalmente rappresentate, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nino Matassa da Bari, già difensore nei detti ricorsi di identico contenuto, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per

quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nino Matassa con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n.35, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalle Cooperative Edilizie “Heidi” a r.l. e “La Marittima” a r.l., come legalmente rappresentate, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di dare atto, altresì, che giusta delibera di G.C. n.496 del 10.10.2002, l'Avv. Matassa (in deroga alle delibere di costituzione ove il conferimento dell'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente ad avvocati esterni nei giudizi di ogni ordine e grado è perentoriamente subordinato all'accettazione da parte degli stessi del rispetto dei minimi tariffari professionali) non è tenuto a tale osservanza, purchè la parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.
- 5) Di subordinare, invece, il conferimento dell'incarico alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.